

Heinz-Jörg Moritz
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — Ricevibilità —
Rapporto informativo — Ritardo — Danno »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 dicembre 1990 788

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Termini — Perentorietà — Esame d'ufficio*
(Statuto del personale, art. 91)
2. *Dipendenti — Ricorso — Rapporto informativo — Reclamo amministrativo previo — Natura facoltativa*
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. *Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Compilazione — Tardività — Ritardo dovuto in parte al dipendente*
(Statuto del personale, art. 43)

1. Poiché i termini per impugnare sono tassativi, spetta al Tribunale accertare, anche d'ufficio, se sono stati osservati.

l'art. 91, n. 3, dello Statuto, decorre dal giorno in cui il rapporto informativo che si può considerare definitivo è stato comunicato all'interessato.

2. La presentazione di un reclamo formale, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, non è una condizione preliminare indispensabile per proporre un ricorso contenzioso se questo verte su un rapporto informativo. In mancanza di reclamo, il termine di impugnazione di tre mesi, di cui al-

3. Un dipendente non può dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo né esigere per questo il risarcimento del danno morale, allorché detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché vi ha contribuito in modo non indifferente.